



Regione Lombardia

DECRETO N. 3526

Del 17/03/2022

Identificativo Atto n. 1733

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO
VENATORIO IN SELEZIONE DELLA SPECIE CINGHIALE (IAPC) SUL TERRITORIO
DELL'ATC LAUDENSE SUD PER IL PERIODO 2022 – 31 MARZO 2023

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA DI PAVIA-LODI

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli artt. 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 “Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle deliberazioni X/4570 e X/4934”, che ha indicato la data del 1° aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materie di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e s.m.i. che all'art. 2 prevede la zonizzazione del territorio regionale;

VISTO che il comma tre del sopra richiamato articolo prevede che la gestione del cinghiale avviene:

- a) nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;
- b) nelle aree non idonee, mediante controllo selettivo e prelievo venatorio di selezione;

RICHIAMATO il Piano faunistico venatorio della Provincia di Lodi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario R.C.S. n. 92/2014 nella seduta n. 20 del 04/06/2014, che prevede un controllo del cinghiale finalizzato all'eradicazione della specie sul territorio lodigiano;



Regione Lombardia

RICHIAMATE :

- la D.G.R. 28 giugno 2018 n. XI/273 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della Legge Regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti””;
- la D.G.R. 17 dicembre 2018 n. XI/1019 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti””;
- la D.G.R. 17 giugno 2019 n. XI/1761 “modifiche e integrazioni alla DGR XI/1019 del 17 dicembre 2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti””;
- la D.G.R. 23 novembre 2020 n. XI/3885 “modifiche alla DGR XI/273 del 28.06.2018 “Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione dell'art. 2 commi 1 e 4, della Legge Regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti” e alla DGR XI/1019 del 17.12.2018 Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia – Attuazione dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti””;

ACCERTATO che tutto il territorio ricadente nella Provincia di Lodi, pertanto, dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) Laudense SUD, risulta non idoneo alla presenza della specie cinghiale;

ACCERTATO ALTRESI' che l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 17 luglio 2017 prevede che su proposta degli ATC la Regione approva, sentito l'ISPRA, i piani di prelievo venatorio in selezione della specie cinghiale;

VISTO il progetto pluriennale di gestione del cinghiale (PPGC) approvato con Decreto n. 3560 19/03/2020;

VISTO ALTRESI' il programma degli Interventi Annuali di Prelievo (IAPC) in selezione del cinghiale nell'ATC Laudense Sud, presentato alla Struttura Agricoltura, Foreste,



Regione Lombardia

Caccia e Pesca di Pavia - Lodi con nota prot. n. M1.2022.0018245 del 03/02/2022;

VISTO il parere favorevole trasmesso dall'ISPRA con nota protocollo n. M1.2022.0045686 del 14/03/2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAMMENTATO che il quantitativo di capi prelevati dovrà rispecchiare quanto previsto dal Piano di prelievo trasmesso e autorizzato da ISPRA, ossia:

- maschi adulti n. 10;
- femmine adulte n. 12;
- maschi giovani n. 14;
- femmine giovani n. 18;

per un totale di 54 capi;

TENUTO CONTO CHE, in merito a ulteriori modalità organizzative e applicative contenute nel presente piano, si rimanda alle disposizioni operative che l'ATC Laudense SUD, in quanto soggetto cui compete l'organizzazione di detta attività venatoria, riterrà di adottare tramite proprio regolamento interno, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei relativi e conseguenti provvedimenti regionali attuativi anche ragguagliandosi con gli organi di Vigilanza Venatoria Provinciale per garantire la sicurezza e la correttezza dell'operato;

PRECISATO CHE, con riferimento al punto precedente, nell'attuazione del piano e nella programmazione dei relativi interventi, l'ATC dovrà raccordarsi con gli interventi previsti da eventuali altri piani di prelievo venatorio in selezione e/o di controllo vigenti sui territori delle Unità di Gestione del cinghiale (UG) confinanti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Ufficio Territoriale Pavia-Lodi, individuate dalla D.G.R. n. XI/2752 del 20 gennaio 2020;

VISTE:

- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la D.G.R. n. XI/4655 del 03/05/2021 "VII provvedimento organizzativo 2021", nella parte in cui è stato nominato il dott. Faustino Bertinotti quale Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia -Lodi;



Regione Lombardia

DECRETA

1. per quanto precisato in premessa, di approvare il programma di Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale (IAPC) sul territorio dell'ATC Laudense SUD, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base del parere favorevole di ISPRA, dalla data di autorizzazione fino alla data del **31 marzo 2023**;
2. di stabilire che gli interventi previsti dal programma di cui all'oggetto vengano coordinati dall'ATC Laudense Sud tramite proprio regolamento interno, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei relativi e conseguenti provvedimenti regionali attuativi anche ragguagliandosi con gli organi di Vigilanza Venatoria Provinciale per garantire la sicurezza e la correttezza dell'operato;
3. La Struttura Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia - Lodi, in quanto soggetto referente per l'Unità di Gestione del cinghiale (UG), si riserva di effettuare controlli e verifiche sulle operazioni di cui sopra, in collaborazione e coordinamento con il nucleo di Vigilanza Ittico Venatoria della Provincia di Lodi;
4. di disporre che:
 - l'ATC Laudense Sud tramite il proprio Presidente o suo delegato comunichi preventivamente il regolamento delle attività di caccia di selezione, i programmi delle attività di caccia, i nominativi dei cacciatori coinvolti e l'individuazione dei punti di sparo a Regione Lombardia - Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi – Sede di Lodi e al Nucleo di Vigilanza Ittico Venatoria della Provincia di Lodi;
 - l'ATC Laudense Sud tramite il proprio Presidente o suo delegato dovrà rendere noto ai suddetti Enti, preventivamente all'avvio delle attività, il posizionamento delle altane/siti di posta installati sul territorio di propria competenza;
 - l'ATC Laudense Sud dovrà rendicontare almeno con cadenza bimestrale gli abbattimenti effettuati alla Struttura AFCP Pavia-Lodi, secondo lo schema predisposto dalla Struttura stessa, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - la caccia al cinghiale di tipo selettivo può essere esercitata esclusivamente nella forma dell'aspetto da postazione di tiro sopraelevata, fissa e/o mobile, nel rispetto dei criteri di sicurezza e



Regione Lombardia

delle normative vigenti per le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma a canna rigata;

- sono ammessi al prelievo venatorio solo i cacciatori che possiedono l'abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati e abilitazioni equipollenti o equivalenti relative al prelievo selettivo del cinghiale;
 - Il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo, secondo le modalità definite dal Comitato di gestione competente;
 - il cacciatore deve apporre, ad ogni capo abbattuto, l'apposita fascetta numerata individuata dagli ATC;
 - l'ATC laudense Sud tramite il proprio Presidente o suo delegato dovrà garantire i rilevamenti biometrici attenendosi ai dettami previsti dalla legislazione coordinandosi tramite l'ATS Città metropolitana Dipartimento Veterinario e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
 - l'ATC laudense Sud tramite il proprio Presidente o suo delegato dovrà dare opportune indicazioni ai cacciatori di selezione in merito al rischio sanitario relativo al virus della Peste Suina Africana, come previsto dal parere ISPRA, parte integrante del presente provvedimento;
5. di fissare, pertanto, il quantitativo massimo prelevabile in n. 54 capi di cinghiale, suddivisi come da documento prodotto dall'ATC e richiamato in premessa;
 6. di stabilire altresì, che i cacciatori dovranno segnalare alle competenti autorità (Servizi veterinari di ATS, Polizia Provinciale e Carabinieri Forestali), il ritrovamento di ogni capo di cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale), abbattuto, ovvero carcassa parzialmente predata o putrefatta, dato l'elevato rischio di introduzione della Peste Suina Africana nel nostro Paese;
 7. di specificare che non è ammesso il consumo alimentare umano delle carni sino a che sia noto l'esito negativo degli esami sanitari necessari. Le carcasse non destinate all'autoconsumo e quindi in qualsiasi modo commercializzate devono transitare obbligatoriamente attraverso un Centro di lavorazione selvaggina (C.L.S.);
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso



Regione Lombardia

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

9. di trasmettere, per conoscenza e competenza, copia del presente provvedimento all'ATC Laudense SUD, al Nucleo di Vigilanza Ittico Venatoria della Provincia di Lodi, all'ATS Città metropolitana Dipartimento Veterinario, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed dell'Emilia Romagna, alla Prefettura di Lodi, alla Questura di Lodi, al Comando provinciale dei Carabinieri di Lodi;
10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge